

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7^ SEZIONE CIVILE

nella composizione di cui appresso:

dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente

dott. Michele MAGLIULO Consigliere

dott. Danilo CHIECA Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1722 dell'anno 2015, vertente

TRA

GIUSEPPE SCHIOPPA, nato a Napoli l'11 agosto 1973, ivi residente alla via Bari n. 90 (c.f.: SCH GPP 73M11 F839M), rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Napolitano, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado

-APPELLANTE

E

FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Genova alla piazza Piccapietra n. 73 (partita IVA: 03276560103), in persona del commissario liquidatore

-APPELLATA CONTUMACE

NONCHÈ

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14 (c.f.: 00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Brancaccio, giusta procura generale ad lites conferita con



atto pubblico per notar Giovanni Battista Dall'Armi di Treviso del 18 dicembre 2014

UNICREDIT LEASING S.P.A., con sede in Bologna alla via G. Rivani n. 5 (c.f.: 03648050015), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giamberto D'Amato, giusta procura generale ad lites conferita con scrittura privata autenticata dal notar Pietro Sormani di Milano il 23 dicembre 1999, e dall'avv. Brunella Conte, in virtù di procura speciale ad litem rilasciata in calce alla comparsa di risposta

-LITISCONSORTI PROCESSUALI

OGGETTO: assicurazione contro i danni

CONCLUSIONI:

per l'appellante

-l'avv. Fernando Napolitano
(dalle note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020): *«...si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento»;*

per la litisconsorte Assicurazioni Generali s.p.a.

-l'avv. Gaetano Brancaccio
(dalle note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020): *«...si riporta ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa ed alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si abbiano tutti per ripetuti e trascritti, ed insiste per il rigetto del proposto appello»;*

per la litisconsorte Unicredit Leasing s.p.a.

-l'avv. Giamberto D'Amato
(dalle note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020): *«...piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta, così provvedere: Rigettare, per i motivi ampiamente dedotti, l'appello proposto dal sig. Schioppa, confermando, in ordine alle statuizioni che la riguardano, la sentenza di prime cure. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso forfettario».*

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**



Con sentenza n. 16572/14 del 4/18 dicembre 2014, l'adito Tribunale di Napoli così definitivamente statuiva in ordine alla domanda proposta da Giuseppe Schioppa contro le convenute Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, Faro s.p.a.) in l.c.a. e Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, volta ad ottenere la condanna delle predette imprese assicuratrici, in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni riportati dall'imbarcazione Carnevali C48 <Sirena del Mare 2> targata RA 4359/D - condotta dall'attore in locazione finanziaria e di proprietà della concedente Unicredit Leasing s.p.a., essa pure citata in giudizio- a causa di un sinistro verificatosi nel porto turistico di Procida in data 5 settembre 2010: <a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della compagnia Generali Assicurazioni spa, nella qualità di impresa designata per il FGVS; b) dichiara inammissibile la domanda di condanna nei confronti della Faro Assicurazioni in l.c.a., in persona del Commissario Liquidatore; c) rigetta ogni altra domanda proposta dall'istante; d) condanna Schioppa Giuseppe a rimborsare ai convenuti costituiti le spese sostenute per il presente procedimento, che si liquidano rispettivamente per ciascuna parte in € 3.284,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge; e) nulla sulle spese nei confronti della Faro Assicurazioni in LCA>, rimasta contumace.

Avverso tale sentenza lo Schioppa ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 7 aprile 2015, lamentando l'erroneità della decisione gravata, per le ragioni *infra* illustrate, e chiedendone la riforma parziale, in relazione alle censure svolte, con conseguente accoglimento delle conclusioni che qui si



ritrascrivono: <...condanna(re) la Compagnia assicuratrice FARO in liquidazione coatta amministrativa al risarcimento dei danni patiti dall'attore, come quantificati in I grado in € 46.000,00. In via subordinata, si chiede rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento dei mezzi di prova come richiesti in primo grado, di cui si insiste per l'ammissione. Con vittoria di spese e competenze di difesa>.

Nuovamente instauratosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio la compagnia Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità innanzi precisata, e l'Unicredit Leasing s.p.a..

Entrambe hanno rilevato la propria estraneità alle richieste formulate dall'appellante.

La Faro Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., sebbene ritualmente citata, è rimasta contumace.

Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., l'adita Corte ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 3 febbraio 2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, nelle forme della trattazione scritta previste dall'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020; quindi, con ordinanza in pari data, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti costituite i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1.Giova innanzitutto osservare che con il libello introduttivo della lite l'odierno appellante Giuseppe Schioppa ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <condannare i convenuti in solido, o chi di ragione, eccezion fatta per la Unicredit Leasing spa, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, che si quantificano in € 46.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite e



competenze di difesa>.

Dall'inequivoco tenore letterale delle surriportate conclusioni emerge con assoluta evidenza che nessuna domanda è stata proposta dall'attore contro la convenuta Unicredit Leasing s.p.a., come il Tribunale non ha poi mancato di evidenziare nella parte motiva della sentenza qui impugnata.

2. Tanto premesso, deve inoltre rilevarsi che l'avvenuta citazione in giudizio sia della Faro s.p.a. in l.c.a. sia della compagnia Assicurazioni Generali s.p.a., la seconda nell'allegata qualità di impresa territorialmente designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché l'avanzata richiesta di condanna delle predette società, in via solidale o alternativa, al *<risarcimento dei danni>* derivanti dall'incidente verificatosi nel porto turistico di Procida in data 5 settembre 2010, nel quale rimase coinvolta l'imbarcazione Carnevali C48 *<Sirena del Mare 2>* targata RA 4359/D, condotta in locazione finanziaria dallo Schioppa, avrebbero potuto indurre a ritenere che l'intento dell'istante fosse quello di esperire l'azione risarcitoria ex artt. 283, comma 1, lettera c), 286, comma 1, e 287, commi 3 e 5, D. Lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private, e non codice della strada, come invece leggesi nella sentenza di primo grado e nella comparsa di risposta depositata dalle Assicurazioni Generali s.p.a.).

3. Sennonchè, il Tribunale, muovendo dall'esatto rilievo che *«la legittimazione della impresa designata sussiste solo nei casi di sinistri che involgono soggetti terzi da tutelare in quanto danneggiati, ma non involge, come nel caso di specie, vicende di carattere contrattuale»*, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia Assicurazioni Generali s.p.a., nella precisata qualità.



A tale conclusione il primo giudice è pervenuto attraverso l'esame delle allegazioni svolte dall'attore, notando come questi avesse posto a fondamento della propria domanda <risarcitoria> (*rectius*: indennitaria) il contratto di assicurazione denominato <corpi di veicoli marittimi>, stipulato con la Faro s.p.a. (all'epoca ancora *in bonis*), sicchè la pretesa azionata in giudizio era evidentemente quella facente capo al beneficiario di una polizza assicurativa e non al terzo danneggiato da sinistro cagionato dalla circolazione di un natante.

4. Le innanzi riferite argomentazioni non sono state affatto contestate dallo Schioppa, il quale, anzi, ha in questa sede desistito dalla domanda avanzata nei confronti delle Assicurazioni Generali s.p.a., limitandosi a chiedere la condanna della sola Faro s.p.a. in l.c.a. <al risarcimento dei danni patiti>.

5. Quest'ultima domanda è stata dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure, ma l'appellante lamenta che sul punto l'impugnata sentenza è del tutto carente di motivazione.

6. La doglianza, pur fondata in linea di principio, non può condurre alla riforma della pronuncia gravata.

7. In effetti, il Tribunale ha apoditticamente affermato che <la pretesa azionata ..., nella parte in cui risulta diretta ad ottenere sentenza di condanna della Faro Assicurazioni in l.c.a., in persona del Commissario Liquidatore, deve essere dichiarata inammissibile>, senza in alcun modo spiegare il perché.

8. Il riscontrato vizio motivazionale non inficia tuttavia la correttezza *in jure* dell'adottata decisione, la quale viene pertanto confermata dall'adita Corte, facendosi essa carico di esplicitare le ragioni che giustificano la soluzione accolta dal primo giudice.

9. Occorre, al riguardo, tener presente che i primi due commi dell'art. 52 L.F. così recitano:



«Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito»;

«Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge».

10. Le citate previsioni, in quanto inserite nel titolo II, capo III, sezione II della legge fallimentare, si applicano anche alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dalla data del provvedimento che la ordina, in virtù dell'esplicito rinvio ad esse operato dall'art. 201, comma 1, della stessa legge; con la precisazione, contenuta nel successivo comma 2 del medesimo articolo, che «si intendono sostituiti nei poteri del Tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza».

11. Nel quadro normativo innanzi tratteggiato, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *«qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum»*

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c2072cc04 - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b1294947600309
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e152287b51a25a9



(cfr., in tal senso, Cass. n. 7037/17; nello stesso senso, *ex ceteris*, Cass. n. 339/13, Cass. n. 27679/08, Cass. n. 14231/99 e Cass. n. 2080/73).

12. Sulla scorta dei suenunciati principi di diritto, dai quali non v'è ragione di discostarsi, ben si spiega allora il motivo per il quale il primo giudice ha dichiarato *<inammissibile>* la domanda di condanna proposta dallo Schioppa contro la Faro s.p.a., posta in l.c.a. anteriormente all'introduzione dell'odierna controversia.

13. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto esaminabile la pretesa attorea *«come ... diretta ad ottenere una pronuncia di mero accertamento... della somma in concreto dovuta»*.

14. Tale statuizione non appare condivisibile, ponendosi in contrasto con il *dictum* della Suprema Corte innanzi riportato, secondo cui la sottoposizione di un'impresa a liquidazione coatta amministrativa rende inammissibile/improponibile in sede di cognizione ordinaria (ovvero improseguibile/improcedibile, se l'evento sopravviene in corso di causa) non soltanto la domanda di condanna, ma anche quella di mero accertamento del credito da altri vantato nei suoi confronti.

15. Su di essa è però calato il giudicato interno, in mancanza di impugnazione da parte della Faro s.p.a. in l.c.a., sicchè il rilievo officioso dell'inammissibilità della domanda da parte del giudice del gravame deve ormai ritenersi precluso (cfr. Cass. n. 24156/18: *«...la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L. Fall., deve essere dichiarata inammissibile [o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore] nel giudizio di cognizione ordinaria e può eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del*



presunto creditore [...] Il rilievo ex officio di tale inammissibilità/improcedibilità non soggiace ad alcun limite preclusivo, fatto salvo il giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal Giudice e questi abbia egualmente inteso pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento. Ed infatti, sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della L. fallimentare, l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio deve essere coordinata con il sistema generale delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato implicito, e, in particolare, con il principio che impone la conversione delle cause di nullità in cause di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, di talchè l'eventuale nullità derivante dal detto vizio procedimentale non dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza resta coperta dall'intervenuto giudicato interno, con conseguente preclusione tanto della deduzione del vizio nei successivi gradi di giudizio, quanto della suddetta rilevabilità d'ufficio»; nello stesso senso, Cass. n. 1115/14 e Cass. n. 5725/02).

16. Il Tribunale ha altresì affermato, con statuizione rimasta anch'essa incensurata, che non può essere presa in esame la questione, introdotta nel dibattito processuale dalle Assicurazioni Generali s.p.a., attinente all'effettiva titolarità attiva in capo allo Schioppa del rapporto sostanziale dedotto in giudizio; ciò in quanto:

- a) tale questione configurerebbe un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio dal giudice, come tale proponibile dalla parte convenuta nel rispetto del termine decadenziale all'uopo stabilito dall'art. 167, comma 2, c.p.c.;
- b) la prefata compagnia assicuratrice si è tardivamente



costituita in giudizio, conseguentemente incorrendo nella decadenza comminata dalla citata disposizione del codice di rito.

17. Il giudicato interno formatosi sul punto della non rilevabilità officiosa dell'eventuale difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale posto a base della domanda impedisce in questa sede di stabilire se in virtù della polizza assicurativa per cui è causa il diritto al pagamento del pattuito indennizzo spetti effettivamente allo Schioppa e non invece all'Unicredit *Leasing* s.p.a. (già Locat s.p.a.), a favore della quale risulta apposta un'appendice di vincolo.

18. In un simile contesto, l'adita Corte deve allora limitarsi a verificare la correttezza della motivazione che sorregge la pronuncia resa dal primo giudice, incentrata sul rilevato difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda attorea.

19. Il controllo si risolve con esito positivo, per le ragioni che ci si accinge a spiegare.

20. È necessario prendere le mosse dalla considerazione che lo stesso Schioppa afferma di aver diritto a conseguire l'indennizzo previsto dalla polizza in discorso per essersi fatto carico della spesa occorsa per la riparazione del natante coperto da assicurazione, rimasto danneggiato a sèguito di un sinistro.

21. Sennonchè, il Tribunale ha giustamente osservato che dell'asserita spesa non è stata offerta idonea prova.

22. In effetti, risultano prodotte in atti soltanto le copie fotostatiche di una fattura emessa dalla Nautica Mare s.r.l. (la n. 1/2013 del 2 gennaio 2013), dell'importo di 46.222 euro, IVA compresa, e di cinque assegni bancari di 10 mila euro cadauno, tratti sulla Banca di Credito Popolare di Ancona all'ordine di tale Gennaro Amato.

23. Orbene, la fattura è priva di quietanza, recando soltanto il timbro della società emittente e la firma



sovraimpresa di un soggetto ad essa riconducibile, non accompagnata dall'annotazione <pagato> o altra equivalente (cfr. Cass. n. 2298/96: «L'art. 1199 c.c., con lo stabilire che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciargliene quietanza, concepisce quest'ultima come un documento scritto che, pur non richiedendo particolari forme, attesti tuttavia inequivocabilmente con l'annotazione "pagato" o con altra equivalente, l'avvenuto pagamento, sicchè la sola sottoscrizione della fattura inviata dal venditore-creditore all'acquirente-debitore, priva dell'attestazione dell'adempimento dell'obbligazione..., vale ad attribuire efficacia di scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c., alla fattura stessa, ma non è sufficiente a costituire quietanza per il difetto di ogni attestazione in tal senso»).

24. Gli assegni, dal canto loro, sono stati tratti in un arco temporale (dal 15 marzo al 15 luglio 2012) significativamente anteriore alla data di emissione della fattura, laddove, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile *ratione temporis*, la fatturazione del servizio prestato sarebbe dovuta avvenire all'atto del pagamento del corrispettivo.

Inoltre, il loro complessivo importo facciale (50 mila euro) risulta superiore a quello fatturato, né l'istante ha spiegato il motivo di tale illogica discrepanza (non si comprende, infatti, cosa impedisse allo Schioppa di emettere l'ultimo assegno per una cifra di 6 mila 222 euro, anziché di 10 mila euro).

Per giunta, il prenditore dei titoli è persona che, come pure è stato evidenziato nella sentenza impugnata, non risulta in alcun modo «ricollegabile, sulla scorta della documentazione in atti, alla ditta esecutrice dei lavori di riparazione».



Anche riguardo a quest'ultimo rilievo operato dal primo giudice nessuna delucidazione è stata fornita dall'impugnante; né alcun utile contributo avrebbe potuto offrire in proposito la prova testimoniale da lui articolata in prime cure e riproposta con l'atto di appello, non vertendo la stessa sui fatti che qui interessano.

25. Quanto, poi, alla richiesta di espletamento di una c.t.u. finalizzata ad accertare e quantificare i danni riportati dall'imbarcazione di cui trattasi, appare palese la superfluità del sollecitato mezzo di indagine, una volta chiarito che il riconoscimento del diritto invocato dallo Schioppa postula la prova (come si è visto mancante) della spesa dallo stesso asseritamente sostenuta per la riparazione del natante.

26. Per le esposte motivazioni, che vanno ad integrare quelle addotte dal Tribunale, l'impugnata decisione va dunque confermata anche nella parte in cui ha pronunciato il rigetto della domanda di mero accertamento del credito avanzata dall'attore.

27. Va infine notato che nella comparsa conclusionale lo Schioppa ha inammissibilmente modificato le conclusioni precedentemente rassegnate, tornando a chiedere di *<condannar(e) i convenuti, in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento dei danni pari ad € 46.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria>*.

28. Di tale modifica non può tenersi conto per le seguenti ragioni:

1) perché, in mancanza di tempestiva impugnazione della decisione negativa adottata dal Tribunale relativamente alla domanda proposta dall'attore contro la compagnia Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità di impresa designata per conto del F.G.V.S., sul punto si è ormai formato il giudicato interno per acquiescenza parziale ex art. 329, comma 2, c.p.c.;



2) perché un'eventuale domanda condannatoria per la prima volta formulata in questa sede nei confronti dell'Unicredit Leasing s.p.a. si porrebbe in contrasto con il divieto di *jus novorum* in appello sancito dall'art. 345, comma 1, c.p.c.;

3) perché la comparsa conclusionale è uno scritto difensivo avente la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (cfr. Cass. n. 16582/05, Cass. n. 14250/04 e Cass. n. 1074/00).

29. Nei rapporti tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014 (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «*In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo*»).

30. Esaminata la nota specifica depositata dal difensore dell'Unicredit Leasing s.p.a. si osserva che il compenso minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione, pari al 30% di 2.900 euro (ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto ministeriale, i valori medi tabellari relativi a tale fase possono essere diminuiti fino al 70%), ammonta a 870 e non a 2.030 euro, come ivi



erroneamente indicato.

31. Nulla va statuito in ordine alle dette spese in favore dell'appellata Faro Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., rimasta contumace.

32. Visto l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile *ratione temporis*, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dello Schioppa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-*bis* del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli -7^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Giuseppe Schioppa, con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2015 alla Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a., alla compagnia Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e all'Unicredit Leasing s.p.a., avverso la sentenza n. 16572/14 resa *inter partes* dal Tribunale di Napoli il 4 dicembre 2014, pubblicata il 18 dicembre 2014, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna lo Schioppa a rifondere alle Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità precisata, nonché all'Unicredit Leasing s.p.a., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte in complessivi 5.450 euro per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;
- 3) nulla dispone in ordine alle dette spese in favore della Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a., contumace;



4) visto l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo.

Così deciso in Napoli, addì 28 aprile 2022

Il Consigliere estensore
(dott. Danilo CHIECA)

I l P r e s i d e n t e
(dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO)

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ee333c72072cccd4 - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36b1294947600306
Firmato Da: D'AMBROSIO AURELIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3e152287b51a25a9

